

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

**SUPPLEMENTO**

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 423° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

---

#### INDICE

##### **Commissioni permanenti**

6ª - Finanze e tesoro ..... *Pag.* 3



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

**187<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato alle finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 16,45.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)****Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)****Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente Berlanda ricorda che è stata completata l'illustrazione degli emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 18.0.4 presentato dai senatori Favilla, Aliverti e Mancina.

Il senatore Aliverti illustra tale emendamento, che è diretto a sopperire ad un insufficiente finanziamento dei mercati all'ingrosso e dei centri commerciali. Infatti, le disposizioni di cui alla legge finanziaria 1989, in sé stesse adeguate, sono state rimodulate successivamente portandole ad un ridimensionamento radicale. In conseguenza, con l'emendamento si propone un aumento rilevante della autorizzazione di spesa per il rifinanziamento della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

Il relatore Beorchia esprime il proprio avviso sugli emendamenti all'articolo 7.

Si dichiara favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.1.a (dello stesso tenore) contrario all'emendamento 7.2, che in un primo momento aveva considerato favorevolmente in quanto diretto a risolvere il pluriennale contenzioso, in senso positivo per i contribuenti del Mezzogiorno e delle regioni montane, negativo per gli altri contribuenti. Dopo più matura riflessione il relatore ritiene che tale disparità di trattamento non sia praticabile.

In relazione agli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5, il relatore si dichiara contrario ad una deroga (rispetto al testo del Governo) a favore dei crediti di esercizio, così come contrario si dichiara riguardo ai crediti di miglioramento a regime agevolato: unicamente per i crediti di miglioramento non agevolati dovrebbe essere consentito che non si tenga conto del limite costituito dai redditi dei terreni dichiarati.

Il relatore si dichiara poi contrario all'emendamento 7.7, favorevole in via di massima agli emendamenti 7.8 e 7.9; avverte tuttavia che il Governo sta preparando una diversa soluzione per tali emendamenti. Si dichiara poi contrario all'emendamento 7.10, e così anche all'emendamento 7.11, in conseguenza delle diminuzioni di gettito tributario che potrebbe provocare. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 7.13 e contrario all'emendamento 7.14 in quanto lede il principio di parità di trattamento fra i contribuenti. Quanto all'emendamento 7.15, si dichiara contrario alla prima parte e favorevole alla seconda. Si dichiara poi contrario all'emendamento 7.16 e dichiara, infine, che non può essere favorevole agli emendamenti 7.17, 7.18, per la assai rilevante perdita di gettito che essi provocherebbero. In proposito afferma che la pretesa del Governo di fare applicare la nuova disciplina dell'ammortamento anticipato già per l'anno finanziario 1989, con una norma di legge che uscirà presumibilmente negli ultimi giorni dell'anno, sembra esorbitante e costringerà le aziende ad un superlavoro per trasformare completamente la contabilità di ammortamenti già registrati. Le imprese cercheranno compensi sotto altre forme e, nell'insieme, non è presumibile che l'erario possa ricavare da queste disposizioni il maggior gettito che si ripromette. Tuttavia, conclude il relatore, egli non può essere favorevole a tali proposte, in relazione alle considerazioni di gettito sostenute dal Governo.

Il presidente Berlanda, dopo aver rilevato che il peggioramento del regime fiscale degli ammortamenti anticipati in effetti non sembra rilevante e dovrebbe essere agevolmente sopportato dalle aziende, aggiunge che è comunque deplorabile che non appena entrato in vigore il nuovo Testo Unico si rechino ad esso così rilevanti modificazioni.

Il senatore Favilla dichiara di condividere l'opinione del relatore circa il probabile gonfiamento della cifra di gettito indicata dal Governo come derivante dalle modifiche recate agli ammortamenti.

Il sottosegretario Merolli si dichiara, a nome del Governo, favorevole all'emendamento 7.1, contrario agli emendamenti 7.2 e 7.3. Quanto agli emendamenti 7.4 e 7.5, informa che il Governo ha predisposto una soluzione transitoria, per alleggerire la situazione dei contribuenti nella prima fase di applicazione delle norme: in quanto soluzione transitoria essa andrà inserita nel testo dell'articolo 23. Il sottosegretario propone pertanto che gli emendamenti 7.4 e 7.5 vengano discussi in sede di esame dell'articolo 23. Il presidente Berlanda fa rilevare che in quella sede la soluzione che potrà essere adottata sarà necessariamente di natura transitoria, restando immutata, a regime, la disciplina stabilita dall'articolo 7. Gli emendamenti 7.4 e 7.5 vengono ritirati dal senatore Favilla che li aveva fatti propri.

Il sottosegretario Merolli si dichiara contrario all'emendamento 7.7 ed anche all'emendamento 7.8, riguardo al quale presenta tuttavia una formulazione sostitutiva (emendamento 7.8-a). Si dichiara poi contrario agli emendamenti 7.10 e 7.11, favorevole all'emendamento 7.13, contrario

all'emendamento 7.14, favorevole alla seconda parte dell'emendamento 7.15, contrario agli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.18.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 7. È accolto l'emendamento 7.1 (restando quindi assorbito l'identico emendamento 7.1-a). Il senatore Garofalo esprime perplessità sull'intenzione dei presentatori di ritirare l'emendamento 7.2 : anche se la linea politica di grande favore all'agricoltura (sul terreno fiscale) potrebbe essere ora ridimensionata, ciò deve essere fatto con moderazione e cautela. Non si comprende inoltre, aggiunge il senatore Garofalo, per quale motivo in tema di contributi unificati non si vogliono favorire le aziende situate nei territori montani e del mezzogiorno, mentre poi si vuol ripristinare a tutti i costi il regime di favore goduto dalle case degli agricoltori nonostante gli abusi che tramite quelle disposizioni vengono commessi. Il senatore Garofalo infine esprime ulteriori considerazioni a sostegno degli emendamenti 7.10 e 7.14 (da considerare congiuntamente). Il senatore Favilla, in relazione alle considerazioni del senatore Garofalo sull'emendamento 7.2, fa presente che le agevolazioni alla montagna e al mezzogiorno non possono essere accordate nella forma di una diversa valutazione dei redditi dei contribuenti, perchè si provocherebbero con ciò distorsioni nel sistema. È necessario invece provvedere alle modifiche del classamento (in Catasto) dei terreni in questione in modo da diminuire per questa via la base imponibile. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 7.10 e 7.14 in quanto una diversificazione in base alle categorie di contribuenti, con riferimento all'ammortamento degli stessi beni, provoca effetti distorsivi.

Il senatore Leonardi ritira l'emendamento 7.2 pur facendo notare che il classamento suggerito dal senatore Favilla è assai difficile da ottenere in tempi ragionevoli.

Vengono successivamente ritirati gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7.

Il sottosegretario Merolli illustra l'emendamento 7.8-a che presenta contestualmente quale soluzione alternativa rispetto all'emendamento 7.9. Il senatore De Cinque si dichiara non favorevole a tale soluzione del Governo, osservando che è opportuno mantenere il più possibile inalterata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del Testo Unico sulle imposte sui redditi.

Il senatore Bertoldi fa presente che le disposizioni contenute in tale proposta del Governo, relative agli accatastamenti, avrebbero effetti distorsivi e non procurerebbero alcun gettito all'erario. Il senatore Favilla dichiara di ritenere preferibile la soluzione di cui all'emendamento 7.9.

Il sottosegretario Merolli ritira l'emendamento 7.8-a e dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 7.9 che, infine, è accolto dalla Commissione stessa.

Viene respinto quindi l'emendamento 7.10. È ritirato l'emendamento 7.11, è accolto l'emendamento 7.13, non è accolto l'emendamento 7.14.

Il senatore De Cinque modifica il proprio emendamento 7.15 sopprimendo la prima parte; la seconda parte è accolta dalla Commissione.

L'emendamento 7.16 non è accolto; gli emendamenti 7.17 e 7.18 vengono ritirati. È accolto infine l'articolo 7 del disegno di legge con le modifiche sopra indicate.

All'articolo 8 il relatore e il Governo si dichiarano contrari agli emendamenti 8.1 e 8.2 che, posti ai voti, non sono accolti; è accolto quindi l'articolo 8 del disegno di legge senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9. L'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, è messo ai voti unitamente all'emendamento 9.2 di identico tenore. Il relatore si dichiara favorevole; il Governo si rimette alla Commissione; tali emendamenti sono accolti dalla Commissione stessa.

L'emendamento 9.3 risulta in conseguenza precluso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento 10.1 del relatore che, successivamente, è accolto dalla Commissione. L'articolo 10 è accolto quindi con tale modifica.

L'emendamento 10.0.1 risulta precluso a seguito della soppressione dell'articolo 9. Sull'emendamento 10.0.2 il relatore si dichiara favorevole, osserva tuttavia che le disposizioni di contenuto non omogeneo rispetto all'oggetto del disegno di legge non dovrebbero essere considerate ammissibili. Il presidente Berlanda osserva, in proposito, che il disegno di legge 1897 è composto già di per sè di materie alquanto eterogenee. Il senatore Favilla rileva l'opportunità di decidere caso per caso sulla ammissibilità o meno di emendamenti non del tutto omogenei rispetto all'oggetto del provvedimento. Il presidente Berlanda condivide tale punto di vista. Il sottosegretario dichiara che il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.0.2 e così pure sull'emendamento 10.0.3. Tali emendamenti sono infine accolti dalla Commissione.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 11. Il relatore e il Governo si dichiarano contrari agli emendamenti 11.1 e 11.2; il rappresentante del Governo si dichiara favorevole all'emendamento 11.a del relatore. L'emendamento 11.1 non è accolto dalla Commissione, l'emendamento 11.2 viene ritirato, l'emendamento 11.a è accolto dalla Commissione. L'articolo 11 è accolto con la modifica anzidetta.

All'articolo 12, il relatore e il sottosegretario Merolli si dichiarano contrari alla prima parte dell'emendamento 12.1. Il presentatore modifica l'emendamento sopprimendo la prima parte; la seconda parte è accolta dalla Commissione. È accolto quindi l'articolo 12 con tale modifica. Vengono quindi esaminati gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3 di analogo contenuto. Il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarano contrari a tali proposte, estranee alla presente sede: si tratta di un problema lungamente discusso in sede di conversione del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69 e che non sembra opportuno riaprire nella presente sede. Il senatore Garofalo ritira gli emendamenti in questione.

All'articolo 13, il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarano favorevoli agli emendamenti 13.1 e 13.1-a che sono poi accolti dalla Commissione. È accolto poi l'articolo 13 con tali modifiche. È accolto successivamente anche l'articolo 14 senza modifiche.

Viene esaminato successivamente l'emendamento 14.0.1 aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 14, concernente il regime IVA sui trasporti aerei. Si conviene sull'opportunità di trasferire detto emendamento in sede di esame dell'articolo 25.

Il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarano a favore degli emendamenti 15.1-a e 15.1 che vengono poi accolti dalla Commissione, ed è accolto l'articolo 15 con tali modifiche.

È accolto poi l'articolo 16 senza modifiche.

All'articolo 17 il relatore esprime perplessità sull'emendamento 17.1 condividendo le considerazioni svolte in precedenza dal senatore Favilla. Il

presidente Berlanda informa che è stata avanzata, come emendamento 17.1-a, una proposta di stralcio dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 (sul comma 1 vi è la proposta di soppressione di cui all'emendamento 17.a del relatore). Il presidente osserva inoltre che dopo le rilevanti modifiche apportate al regime fiscale dei concorsi a premio e delle operazioni a premio con il decreto legge n. 332 e la relativa legge di conversione, sembra opportuna una pausa di riflessione su tale materia. Si conviene infine di accantonare l'articolo 17 con i relativi emendamenti.

Viene quindi esaminato l'emendamento 17.0.1 aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 17. Il relatore in proposito si rimette alla Commissione, il rappresentante del Governo si dichiara contrario facendo presente che il Governo è disposto ad accettare soltanto una riduzione dalla percentuale del 20 per cento a quella del 15 per cento, ma non la riduzione al 10 per cento proposta con l'emendamento in esame. La Commissione accoglie l'emendamento 17.0.1 (che assorbe l'identico emendamento 18.0.2).

L'emendamento 17.0.2 viene dichiarato decaduto dal Presidente per assenza dei presentatori.

È accolto poi dalla Commissione l'emendamento 18.1 soppressivo dell'articolo 18 con assorbimento degli identici emendamenti 18.1-a e 18.2. mentre gli emendamenti 18.3 e 18.4 risultano preclusi.

Il Presidente rileva che anche l'emendamento 18.0.1 risulta precluso.

Il relatore presenta contestualmente l'emendamento 18.0.3-a con il quale si propone una soluzione alternativa rispetto all'emendamento 18.0.3. Il presidente Berlanda rileva che tale emendamento, oltre ad essere sostitutivo dell'emendamento 18.0.3 introduce una proposta aggiuntiva, ad integrazione della tabella allegata al decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, per definire il regime fiscale ICIAP per gli affittacamere. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta e l'emendamento 18.0.3-a è accolto dalla Commissione. Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.4 illustrato all'inizio della seduta dal senatore Aliverti.

Il relatore si dichiara non favorevole all'approvazione di tale emendamento nella presente sede, in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza della Commissione finanze e tesoro (il relatore sarebbe tuttavia favorevole al contenuto dell'emendamento). Il presidente Berlanda rileva che la portata finanziaria dell'emendamento richiederebbe comunque l'espressione in merito di un parere della 5ª Commissione. Il senatore Aliverti fa presente che su tale proposta vi è un consenso generale, anche da parte dell'amministrazione del Tesoro, mentre non vi sono altre vie per la sua traduzione in legge a breve termine. Il presidente Berlanda ribadisce l'opinione che tale emendamento non possa essere approvato nella presente sede. Il rappresentante del Governo si dichiara contrario alla proposta che, infine, viene ritirata dal senatore Aliverti.

Il presidente Berlanda dichiara che l'emendamento 18.0.5 è da ritenersi decaduto per assenza dei presentatori.

Il senatore De Cinque insiste per la votazione dell'emendamento 18.0.5-a. Il relatore Beorchia dichiara che la materia dell'imposta di registro non rientra nell'oggetto del provvedimento mentre, d'altra parte, l'emendamento potrebbe essere utilmente esaminato in sede di conversione del prevedibile imminente decreto legge per la finanza degli enti locali nel 1990.

Il senatore De Cinque ritira infine l'emendamento 18.0.5-a. Viene successivamente ritirato anche l'emendamento 18.0.6.

È accolto poi l'emendamento 19.1 del relatore soppressivo dell'articolo 19. È accolto l'articolo 20 senza modifiche. Il senatore Garofalo ritira l'emendamento 21.1 soppressivo dell'articolo 21. Circa l'emendamento 21.2, il relatore si dichiara favorevole, avverte tuttavia che si tratta di una modifica ordinamentale del regime finanziario delle Camere di Commercio, che pertanto appare fuori sede nella presente occasione. Il presidente Berlanda avverte che l'emendamento 21.2 si intende decaduto per assenza dei presentatori.

È accolto quindi l'articolo 21 senza modifiche.

Il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarano contrari all'emendamento 22.1 soppressivo dell'articolo 22. È quindi posto ai voti, ed approvato, il mantenimento dell'articolo 22. Viene esaminato quindi l'emendamento 23.1 del Governo illustrato precedentemente in sede di esame dell'articolo 7. L'emendamento è accolto e quindi è accolto l'articolo 23 con tale modifica.

Il presidente Berlanda rileva che la Commissione ha completato l'esame degli articoli da 7 a 23, accantonando unicamente l'articolo 17. Si intende che per ora, avverte il Presidente - restano accantonati gli ulteriori articoli di cui si compone il disegno di legge; tuttavia riguardo agli articoli da 24 alla fine la Commissione resta in attesa del parere della 13<sup>a</sup> Commissione, sulla base del quale nella prossima settimana si potrà forse procedere ad un esame conclusivo di questi ultimi articoli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*